

Accordo transattivo

tra

Publiservizi s.p.a. (c.f. 91002470481; p.i. 03958370482), con sede in Empoli (FI), Via Garigliano n. 1, in persona del suo legale rappresentante, dott. Filippo Sani, specificatamente delegato alla sottoscrizione del presente accordo, o a delegare a sua volta il rag. Alessandro Valguarnera, assistito dall'Avv. Luigi Giacomo Vigoriti;

e

Comune di Lastra a Signa, (c.f./p.i. 01158570489), Piazza del Comune n. 17, Lastra a Signa (FI), in persona dei Dirigenti Arch. Susanna Taddei e Dr. Cesare Baccetti, delegati dal Sindaco, Angela Bagni, assistito dall'Avv. Sauro Erci;

Iride s.r.l. (c.f./p.i. 02302740481), con sede in Viale dello Stadio n. 2, Lastra a Signa (FI) in persona del suo legale rappresentante Rag. Giuseppe Pandolfini, che interviene solo con riferimento alla questione relativa a “residuali ammortamenti piscina”, assistita dall'Avv. Sauro Erci.

Premesso che

- Publiservizi s.p.a. (di seguito, **PS**) afferma di essere creditrice nei confronti del Comune di Lastra a Signa (di seguito, **Comune**) per le seguenti somme:
 - a) €1.032,91 derivanti da iva non versata: in data 2 ottobre 2000 PS e il Comune stipulavano una convenzione relativa alla gestione della piscina comunale. Sulla base di tale accordo, e a seguito dell'esecuzione delle prestazioni in esso previste, PS inviava al Comune la fattura n. 5804 del 10 novembre 2000. Il Comune versava il capitale indicato ma non l'ammontare corrispondente all'iva (all'epoca pari a £2.000.000 e quindi a €1.032,91). Tale credito viene di seguito denominato “credito residuo iva”;
 - b) €25.823,00 somma ascrivibile al medesimo rapporto (convenzione per la gestione della piscina comunale) di cui al punto che precede. Precisamente, afferma PS che tale credito era maturato a

seguito di un recesso anticipato da parte del Comune, eseguito in modo tale da non permettere a PS di concludere l'*iter* degli ammortamenti relativi agli investimenti connessi alla piscina. Tale credito viene di seguito denominato “credito residuali ammortamenti piscina”;

c) €31.052,65 per la fattura n. 7501 emessa da PS in data 31 dicembre 2000, relativa alla realizzazione di una cartografia del territorio comunale di Lastra a Signa. Tale credito viene di seguito denominato “credito cartografia”;

- in data 16 gennaio 2018 PS presentava domanda di mediazione volontaria all'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) nei confronti del Comune di Lastra a Signa per il soddisfacimento dei propri crediti;
- il 9 marzo 2018 nella risposta alla domanda di mediazione avanzata da PS il Comune contestava le richieste di controparte sia sull'*an* che sul *quantum*;
- in data 12 marzo 2018 si svolgeva il primo incontro di mediazione (Mediatore Avv. Simone Frediani) al quale partecipava il Comune. All'esito del procedimento le parti chiedevano di fissare una seconda sessione per il proseguo del primo incontro. La mediazione veniva, quindi, rinviata al 7 maggio 2018 e poi al 4 giugno 2018;
- in data 4 giugno 2018 si è svolto il secondo incontro durante il quale PS e il Comune convenivano di entrare in mediazione e che, al fine di chiarire la legittimazione attiva e passiva con riferimento al “credito residuale ammortamenti piscina” fosse necessario estendere la mediazione a Iride s.r.l. (di seguito, Iride), dal lato passivo dell'obbligazione e ad Aquatempra soc. sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (di seguito, Aquatempra), dal lato attivo della stessa;
- venivano, poi, effettuati ulteriori incontri, il 12 luglio 2018 e il 1° ottobre 2018. A quest'ultimo partecipavano anche Iride S.r.l., che aveva dichiarato di aderire alla mediazione con esclusivo riguardo alla questione “residuali ammortamenti piscina”, e Aquatempra, che si riservava di

aderire in un momento successivo a seguito di una completa istruttoria per accertare la sua effettiva titolarità del credito derivante da “residuali ammortamenti piscina”;

- con dichiarazione del 20 novembre 2018, a firma Mario Dei, quale legale rappresentante di Aquatempa soc. cons. a r.l., trasmessa tramite pec dal legale di Aquatempa Avv. Federico Niccolini - dichiarazione che si allega a far parte integrante al presente atto *sub* A) - Aquatempa dichiarava la sua estraneità rispetto al credito “residuali ammortamenti piscina”, di rinunciare a qualsiasi pretesa sullo stesso;
- preso atto di ciò, le parti, all’incontro del 13 dicembre 2018, hanno dichiarato la loro volontà di addivenire a un’intesa, sancita dal presente accordo transattivo.

Tutto ciò premesso, le parti, PS, da un lato, e il Comune e Iride, dall’altro, stabiliscono quanto segue:

Art. 1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2. A saldo, stralcio e transazione di ogni diritto e/o pretesa di PS, il Comune si impegna a pagare a PS €28.000,00, che andranno a soddisfazione totale dei seguenti crediti: “credito residuo iva” e “credito cartografia”, oltre ai relativi interessi e rivalutazione.

Per quanto attiene il “credito residuali ammortamenti piscina”, PS, preso atto che Iride ha manifestato la volontà di farsi carico del pagamento di quel debito, dichiara di accettare a saldo, stralcio e transazione di tale obbligazione, la somma di €7.000 che Iride corrisponde, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo transattivo, con ciò liberando il Comune a tale riguardo.

La somma omnicomprensiva di €7.000,00 viene quindi corrisposta mediante assegno circolare n. _____, della Banca _____, emesso in data antecedente la firma del presente Atto di transazione e che PS incasserà tale assegno a totale tacitazione, di questo suo diritto e/o pretesa (capitale più interessi e rivalutazione), salvo buon fine dell’incasso.

Art. 3. Il pagamento da parte del Comune di Lastra a Signa dell'importo di €.28.000,00 avverrà entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente n. intestato a PS presso la Banca (IBAN:.....).

Art. 4. Le parti sanciscono l'essenzialità dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte nel presente accordo e precisano che, con l'adempimento delle stesse, hanno definito transattivamente ogni reciproco diritto e/o pretesa, cui comunque rinunciano e che non hanno più nulla a che pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo o ragione.

Resta salva la risoluzione del presente accordo per inadempimento (art. 1976 c.c.).

Art. 5. Tutte le spese, anche legali, sostenute dalle parti in relazione alle vicende di cui alle premesse, nonché per la negoziazione e conclusione del presente accordo, si intendono integralmente compensate. Rinuncia alla solidarietà da parte dei legali, che sottoscrivono il presente accordo.

Art. 6. Il presente accordo viene sottoscritto in mediazione e ha valore di titolo esecutivo.

Allegata la dichiarazione del 20 novembre 2018 del legale rappresentante di Aquatempra soc. cons. a r.l.

Firenze, 2019

Publiservizi s.p.a.

Avv. Luigi G. Vigoriti

Comune di Lastra a Signa

Iride s.r.l

Avv. Sauro Erci
